

Servizio Territoriale del Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2865/2010

DEL 30/09/2010

Oggetto: Regolamento CE n. 589/2008, art. 5 – Disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova. Revoca del centro di imballaggio uova IT092063 – ditta SAIU ANGELO - Villacidro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DEL MEDIO CAMPIDANO

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31, recante «Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione»;

VISTA la Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Argea Sardegna, n. 29/2007 del 1 ottobre 2007, con la quale alla Dott.ssa Marcella Meloni è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22.10.2007, recante «Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)»;

VISTO il Reg. (CE) n. 589/2008, della Commissione, del 23.6.2008, recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova»;

VISTA la Legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007) »;

VISTO il Decreto 13 novembre 2007, recante «Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova»;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66/18 del 27.11.2008 recante «Attribuzione di nuove funzioni all'Agenzia ARGEA Sardegna ai sensi dell'art.7, comma 19, della L.R. 5 marzo 2008, n.3»;

Servizio Territoriale del Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2865/2010

DEL 30/09/2010

VISTA la nota n. 399/2010, del 27 gennaio 2010, del Direttore dell'Area di Coordinamento delle Attività Ispettive, nella quale, tra l'altro, si chiede di provvedere alla revoca dell'autorizzazione a classificare ed imballare uova nei confronti delle ditte inattive ivi menzionate;

VISTA la dichiarazione resa dal sig. Saiu Angelo, nato a Villacidro (VS) il 7 febbraio 1927 e residente a Villacidro (VS) in via Della Libertà 21, in qualità di ex R.L. della Società Gutturu e Forru sulla cessazione, a far data dal 2001, dell'attività di lavorazione delle uova presso il centro di imballaggio identificato con codice IT092063;

RITENUTO per quanto sopra descritto che sussistano i presupposti di fatto e diritto per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione del succitato centro di imballaggio uova;

DETERMINA

Di revocare l'autorizzazione all'attività di classificazione e imballaggio delle uova al centro di imballaggio identificato con codice IT092063.

Di trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Il presente Atto affinché si proceda alla cancellazione del centro di imballaggio dall'apposito elenco di cui al comma 3, art. 8 della la Legge 25 febbraio 2008, n. 34.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel sito internet dell'agenzia ARGEA Sardegna all'indirizzo www.sardegnaagricoltura.it al fine di garantirne la dovuta pubblicità.

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all'ARGEA Sardegna – Area di coordinamento attività ispettive.

Avverso la presente determinazione può essere esperito ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna ovvero al T.A.R. Sardegna, rispettivamente entro i termini di trenta e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

firmato

**Il Direttore del Servizio
Marcella Meloni**